

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 25

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori **RICHETTI, PITTELLA, FEDELI,
PARAGONE, LANZI e GARAVINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull’omicidio di Angelo Vassallo

ONOREVOLI SENATORI. – La sera del 5 settembre del 2010, ad Acciaroli (una frazione di Pollica), mentre rincasava alla guida della sua automobile, Angelo Vassallo è stato ucciso.

Nove proiettili calibro 9 sono stati esplosi contro di lui da uno o più attentatori allo stato ancora ignoti. L’omicidio del sindaco «pescatore» (così soprannominato e noto per la sua professione) rappresenta una delle pagine più buie della vita democratica del nostro Paese.

Buie sia per coloro che quei giorni li hanno vissuti in prima persona, sia per quanti, da ogni angolo della penisola, hanno seguito con preoccupazione le ricostruzioni e

gli approfondimenti. Perché a nove anni di distanza il caso Vassallo è ancora una pagina densa di misteri e domande inevase. Libri e sceneggiati TV, che in questi anni hanno trattato di volta in volta aspetti sconosciuti inerenti la vicenda, hanno palesato il desiderio di conoscenza e di verità di molti italiani. Ed è proprio per accompagnare questa richiesta di verità, per cercare di fare luce su aspetti inediti, nonché per il dovere che come parlamentari della Repubblica sentiamo nei confronti della nostra storia e delle generazioni future che intendiamo chiedere, con la presente proposta, l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo.

Ultimamente nuove rivelazioni e nuove dichiarazioni hanno riaperto i riflettori sul caso Vassallo, rianimando un dibattito che sembrava sopito. Sembrano emergere rilevanti elementi di novità, che riguardano azioni e omissioni e che ruotano intorno a quelle attività malavitose che lo stesso sindaco provava, con tenacia, a contrastare.

Impegnarsi per ricercare tutta la verità su un evento così drammatico per il nostro Paese costituisce il miglior modo per evitare che eventi di tal fatta abbiano a ripetersi. Impegnarsi per ricercare tutta la verità è uno dei migliori servizi che come parlamentari della Repubblica possiamo fare per rafforzare la credibilità delle nostre istituzioni.

Per le ragioni esposte i proponenti ritengono opportuna l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Angelo Vassallo che abbia il compito di fare luce sugli aspetti non ancora chiariti e sugli elementi di nuova conoscenza che possono contribuire ad individuare responsabilità finora inedite di singoli o di soggetti organizzati.

La ricerca della verità è premessa fondamentale ad un esercizio della memoria autentico. Non si può ricordare fino in fondo se non si conosce fino in fondo. E le istituzioni nazionali hanno il dovere di restituire la verità dei fatti. Lo devono ad Angelo Vassallo,

ai suoi familiari, alla fondazione che porta il suo nome, ai cittadini di Pollica, all'intero Paese.

Di seguito si illustrano gli articoli.

L'articolo 1 istituisce la Commissione ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

L'articolo 2 assegna alla Commissione il termine di ventiquattro mesi per completare i lavori e prevede che essi si concludano con una relazione da presentare al Senato della Repubblica, da discutere in un'apposita seduta dell'Assemblea.

L'articolo 3 disciplina le modalità di composizione della Commissione, nonché quelle di elezione del presidente e dei vicepresidenti.

Gli articoli 4 e 5 precisano i poteri della Commissione rispettivamente in tema di audizioni a testimonianza e di acquisizione di documenti e atti.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segretezza per i componenti della Commissione e i collaboratori, i funzionari e il personale a vario titolo coinvolto.

L'articolo 7 prevede la redazione di un regolamento interno della Commissione, individua le risorse per il suo funzionamento e stabilisce che la Commissione si possa avvalere dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione e funzioni)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare eventuali inadempienze o ritardi e le possibili lacune o carenze nelle indagini, nonché ricostruire in maniera puntuale le circostanze che hanno portato alla morte di Angelo Vassallo.

Art. 2.

(Durata)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.

2. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta al Senato, entro i quindici giorni successivi, un documento sull'attività svolta.

Art. 3.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da trenta senatori scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

2. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente inchiesta.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

7. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 4 e 8.

Art. 7.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui

al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 40.000 annui, sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

